



CITTÀ DI MARTINSICURO

Provincia di Teramo

Registro Generale N. 107

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 del 09-04-2020

COPIA

Ufficio AREA LAVORI PUBBLICI - MAN.NE TERRITORIO - AMBIENTE

Oggetto:

ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 E OBBLIGO UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (NASO E BOCCA) PER GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUANLE.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/03/2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", come di seguito richiamati:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020;

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che per mezzo del sopra richiamato DPCM del 09/03/2020, stante l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art.1 del DPCM dell' 8 marzo 2020;

VISTO il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della salute del 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATO l'art.1 della Suddetta Ordinanza del Ministero della salute del 20/03/2020 recante quanto segue: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;...omissis...”

VISTA l'Ordinanza del Ministero della salute del 22/03/2020 di concerto con il Ministero dell'Interno recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATO l'art.1 della Suddetta Ordinanza del Ministero della salute del 22/03/2020 recante quanto segue: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25/03/2020 recante “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;

RICHIAMATO l'art.1 comma 1 lettera b) del DPCM del 22/03/2020 recante quanto segue: “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “: E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”;

VISTO:

- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- L’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 28/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare relativamente ai soggetti che fanno rientro con qualunque mezzo all’interno del territorio nazionale;

VISTA altresì:

- l’ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzo avente ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- l’ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzo avente ad oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l’ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzo avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”;

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, le cui disposizioni producono effetti a far data dal 04/04/2020;

RICHIAMATO l’art.1 del suddetto DPCM del 01/04/2020 reca ai commi 1 e 2 quanto segue:

“1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche’ di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e’ prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

VISTA la recente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n.26 del 7 aprile 2020, avente ad oggetto *Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di*

prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, che si inserisce nell'ambito di ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica; **EVIDENZIATO** che tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede, come disposto dalla normativa sopra richiamata:

- il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RILEVATO che obiettivo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

RILEVATO altresì che:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

CONSIDERATO altresì che:

- in ambito scientifico sono stati effettuati studi per la quale è stato acclarato che il contagio del virus avviene attraverso le goccioline saliva, che vengono prodotte e diffuse nell'ambiente, con possibile permanenza delle medesime nell'aria;
- un numero rilevante di soggetti infetti potrebbero essere infetti da Covid-19 ed allo stesso tempo essere "asintomatici", e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, possono essere veicolo di diffusione di contagio;
- le prescrizioni e raccomandazioni adottate a livello nazionale e regionale sono finalizzate a contenere gli spostamenti, invitando a stare presso i propri domicili, fatte salve che per spostamenti dettati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate, allo scopo di prevenire la diffusione del virus sul territorio comunale;

EVIDENZIATA la necessità, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e

proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, atte a dissuadere i cittadini ad assumere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio nel rispetto del limite posto dal Decreto Legge n.19 del 25/03/2020;

RITENUTO che, a tutela della salute dei propri cittadini, e pertanto al fine di limitare e contenere il contagio del virus Covid 19 presso il proprio territorio comunale, l'utilizzo della mascherina possa costituire un presidio di prevenzione fondamentale nella diffusione del virus e quindi di tutela della salute pubblica, nella consapevolezza che tale presidio è una tutela nei confronti di latrì soggetti;

RAVVISATA la necessità, per i motivi sopra esposti, di adottare misure coerenti con l'impostazione delle finalità delle disposizioni nazionali e regionali nel rispetto del limite imposto dall'art.3 del Decreto Legge n.19 del 25/03/2020;

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte che le misure oggetto della presente ordinanza non si pongono in contrasto con le vigenti disposizioni, ma in linea con le medesime;

RITENUTO quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

VISTO l'art. 3 del Decreto Legge n.19 del 25/03/2020;

RITENUTO altresì che tali misure rientrino nei limiti imposti dall'art.35 del D.L. 2 marzo 2020, n.9 nonché dall'art.3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020, n.19;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e nello specifico gli artt.50 comma 5, e 54 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATO, in particolare, l'art.54 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa al presente atto, **con effetto immediato e fino a nuovo provvedimento, o simili:**

1. è fatto divieto, di stazionare lungo l'intero territorio comunale, di Martinsicuro Capoluogo e di Villa Rosa (comprese le spiagge lungo l'intero litorale di Martinsicuro e di Villa Rosa), le cui vie e piazze sono transitabili solo per motivate e comprovate esigenze, così come disposto dai D.P.C.M. , al fine di rispettare il divieto di assembramento. Sono fatti salvi i diritti dei soggetti legittimati ad accedere sul demanio marittimo in virtù di eventuali successivi provvedimenti emessi da Enti sovraordinati.
2. a tutta la comunità è fatto divieto di transitare e stazionare sulle spiagge

con i propri animali da affezione.

3. a tutta la comunità, di indossare le mascherine (o dispositivi di contenimento) e guanti, o qualora non sia possibile reperire mascherine di indossare altri sistemi di protezione di bocca e naso quali foulard, sciarpe e simili in tutti i luoghi pubblici (*comprensivo di tutte le vie e strade dei centri urbani del Capoluogo e di Villa Rosa*) o aperti al pubblico (*a titolo di esempio non esaustivo, ufficio postale, banche, farmacie, tabaccherie edicole, esercizi commerciali*) frequentati solo per motivate e comprovate esigenze, cosiccome disposto dai DPCM in premessa;

DISPONE

Agli ufficiali ed agli Agenti della Forza Pubblica la verifica del rispetto del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Martinsicuro;

La trasmissione di copia del presente atto a:

1. Prefetto della Provincia di Teramo;
2. Questura di Teramo;
3. Comando Carabinieri Martinsicuro;
4. Comando della Guardia di Finanza;
5. Comando di Polizia Municipale;
6. Ufficio Locale Marittimo di Martinsicuro.

AVVERTE

Che le violazioni alle suddette disposizioni di cui all'art. 1) della presente Ordinanza sono punite con le sanzioni previste dall'art.4) D.L. 25 marzo 2020, n.19;

Che le violazioni alle suddette disposizioni di cui ai punti 2) e 3) della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti (art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
F.to Vagnoni Massimo

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 09-04-20 al 24-04-20.

IL MESSO COMUNALE

Martinsicuro, li